

## **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

Prot. N.

Roma, 07/06/02

Circolare n. 3576-6026

**OGGETTO:** Traduzioni di detenuti per udienze di convalida di arresto o fermo (art. 123 disp. att. c.p.p.) e per motivi di giustizia penale diversi da quelli di cui all'art. 85, comma terzo, D.P.R. 230/2000.

Con circolari del 17 marzo 1995, del 19 settembre 1998 e del 5 agosto 2000 fu segnalata alle SS. LL. la necessità limitare, ai casi in cui fosse effettivamente indispensabile, le traduzioni dei detenuti in luoghi diversi da quello di detenzione per la convalida del fermo o dell'arresto (art.123 disp. att. c.p.p.) o comunque per ragioni di giustizia penale diversi da quelli di cui all'art. 85, terzo comma, D.P.R. 230/2000 (art. 85, quinto comma, D.P.R. 230/2000).

Deve rilevarsi come ad oggi le circolari sopra richiamate risultano ampiamente disattese.

Ed invero, dalle rilevazioni periodiche effettuate dai competenti uffici è emerso che soltanto in riferimento alle traduzioni per le udienze di convalida nell'anno 2001 si è registrato un aumento medio percentuale rispetto all'anno precedente di circa il 40%.

Orbene, a fronte di tali dati non può mancarsi di tornare a sottolineare con forza come tale situazione, in considerazione della consistente entità numerica del personale impiegato, incida pesantemente sulla possibilità

dell'Amministrazione Penitenziaria di assolvere con efficacia i compiti istituzionali ad essa affidati.

Basti pensare che le traduzioni per le udienze di convalida, in considerazione della necessità di assicurare l'effettività dell'isolamento disposto dall'Autorità Giudiziaria e, comunque, di evitare contatti tra detenuti appena arrestati, comportano ordinariamente l'impiego di uomini e mezzi in numero ben superiore a quello impiegato per altre analoghe attività.

Non diversamente si verifica in riferimento alle traduzioni disposte per effettuare i cc.dd. "interrogatori di garanzia" o gli interrogatori del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, posto che frequentemente deve essere disposto il trasferimento di più detenuti con divieto d'incontro o che, soprattutto in riferimento ad alcune categorie di detenuti (si pensi, ad esempio, ai collaboratori di giustizia), deve essere disposta la traduzione con la scorta, spesso, peraltro, in sedi giudiziarie distanti parecchie centinaia di chilometri dall'istituto penitenziario in cui il detenuto trovasi ristretto, con intuibili gravi rischi per la sicurezza.

Appare, quindi, di tutta evidenza che, per far fronte al relevantissimo numero di richieste provenienti dalle Autorità Giudiziarie, è pressoché ordinariamente necessario - attesa anche l'impossibilità di pianificazione da parte dei Coordinatori dei N.T.P. in considerazione dell'urgenza del provvedere - ricorrere al personale delle Case Circondariali, con conseguente scopertura dei posti di servizio e con notevole aumento dei rischi per la sicurezza interna ed esterna degli istituti.

Peraltro, appare opportuno evidenziare che il momento della traduzione è estremamente critico per la sicurezza del detenuto e del personale addetto al servizio, ulteriore motivo per il quale risulta assolutamente indispensabile limitare le traduzioni ai soli casi espressamente previsti dalla legge.

Occorre, infine, sottolineare che le traduzioni dei detenuti al di fuori dell'ambiente penitenziario comportano sul piano economico notevoli oneri per l'Amministrazione, incidendo considerevolmente sui relativi capitoli di bilancio, che, nonostante gli incrementi di anno in anno operati, si sono sempre rivelati incapienti.

Ritengo, dunque, doveroso ed improcrastinabile richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS. LL. affinché, nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza, vogliano sensibilizzare i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici di appartenenza sull'obbligo - riconducibile all'osservanza della normativa processuale penale - di disporre le traduzioni dei detenuti per ragioni di giustizia penale diversi da quelli di cui all'art. 85, terzo comma, D.P.R. 230/2000, soltanto nelle ipotesi in cui ricorrono specifici motivi di necessità ed urgenza (art. 123 disp. Att. c.p.p.) oppure gravi ragioni che rendono inopportuno il compimento dell'atto nel luogo in cui è ristretto il detenuto (art. 85, quinto comma, D.P.R. 230/2000), motivi che, comunque, devono essere puntualmente e specificamente espressi nel provvedimento, evitando il ricorso a mere clausole di stile (quali "esigenze di sicurezza" o "riservatezza" o "impegni concomitanti").

Occorre, infine, sottolineare che l'eventuale violazione delle citate disposizioni di legge, provocando danno erariale, determina profili di responsabilità contabile, oltre che, evidentemente, profili di responsabilità disciplinare.

IL MINISTRO DELLA  
GIUSTIZIA